

difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti e ed elett. dom.
presso: in: ;

APPELLANTE

contro

e presso lo stesso elett. dom. in Torino, ;

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'APPELLANTE:

"In riforma dell'impugnata sentenza:

accogliere le conclusioni formulate da nel
primo grado di giudizio, ovvero:

- In via principale, nel merito: respingere integralmente le domande dall'attore nel proprio atto introduttivo perché infondate in fatto e in diritto.
- In via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo

 Giudice dovesse ravvisare gravi profili di responsabilità in capo ad

 , così dichiarando la risoluzione del contratto

di acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers o la sua nullità, condannare in via riconvenzionale il sig. a restituire i titoli per cui è causa ed a corrispondere ad . la somma, relativa alle cedole annuali nette percepite dagli attori, pari alla somma di € 2,151,11, o a quella maggiore somma che sarà dimostrata in corso di causa, ivi compresi gli

importi che verranno erogati all'attore a seguito dell'ammissione al passivo nella procedura fallimentare dell'emittente.

3) In via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio nonché le contestazioni a quelle ex adrerso formulate.





Si chiede l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio ex art. 347 c.p.c.

C) In ogni caso: condannare l'appellata alla restituzione dell'importo corrispostole da in ottemperanza della sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio."

PER L'APPELLATO:

"Voglia **Ecc.ma Corte d'Appello; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

NEL MERITO:

- respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n. 131/2012 del 22 marzo 2012 e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, ad eccezione del capo investito dall'impugnazione incidentale;
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta n. 131/2012 del 22 marzo 2012 limitatamente al capo investito dall'impugnazione incidentale, dichiarare tenuta e condannare
- , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al la somma di euro 2.151,11, oltre interessi dalla data del 7 febbraio 2008 sino al saldo effettivo.

-IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO:

nella denegata ipotesi in cui venisse accolto l'appello principale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta n. 131/2012 del 22 marzo 2012 limitatamente al capo investito dall'appello incidentale condizionato, dichiarare la nullità dell'ordine in data 7 febbraio 2008 avente ad oggetto l'acquisto di Euro 100.000,00 obbligazioni "Lehman BR 09", per violazione delle norme imperative indicate in narrativa ovvero, in via alternativa, dichiarare la risoluzione dell'ordine di acquisto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per i motivi esposti in narrativa; conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare in persona del





legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di cessionaria del rapporto contrattuale con l'attore, a restituire al dottor la somma di Euro 99.591,08, oltre interessi dal 7 febbraio 2008 sino al saldo effettivo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Con il favore delle spese e delle competenze di giudizio."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.2.2010 l'attore esponeva che: - in data 28 maggio 2001 aveva stipulato, unitamente a , il contratto di deposito amministrato senza che venisse loro consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, così come previsto dall'art. 28 Reg. Consob 11522, all'epoca vigente; - egli aveva sempre effettuato, in via esclusiva, operazioni di investimento caratterizzate da un contenuto grado di rischio, manifestando una bassa propensione al medesimo, acquistando quote di fondi obbligazionari gestiti dallo stesso istituto di credito caratterizzati da "un grado di rischio basso" e qualificate da un limitato orizzonte temporale; - l'attore aveva inoltre effettuato diverse operazioni di "pronti contro termine", anch'esse connotate, per loro natura, da un rischio assai contenuto; - egli aveva dunque sempre manifestato una bassa propensione al rischio, come d'altronde emergeva dal questionario compilato in data 13 dicembre 2006, nel quale l'attore aveva dichiarato di avere esclusivamente investito in prodotti tipicamente a breve termine e fondi di liquidità (BOT) con l'assunzione di un basso grado di rischio, di non conoscere prodotti obbligazionari, prodotti azionari o obbligazioni con rischi aggiuntivi, né prodotti derivati, di avere un orizzonte temporale breve (da 1 a 3 anni) e di essere disposto a tollerare contenute oscillazioni del valore del portafoglio, desiderando soprattutto preservare il capitale nel tempo; - la banca aveva dunque definito il profilo finanziario del cliente come "esperienza nell'investimento: bassa", "orizzonte temporale: breve periodo", "propensione al rischio: bassa", "obiettivo: preservare il





capitale investito tenuto conto che il profilo dell'investitore tollera un basso rischio"; - nel febbraio 2008, in vista della prossima scadenza di un'operazione di "pronti contro termine", l'attore si era recato in banca dove gli era stato consigliato, quale alternativa ad un'ulteriore operazione di "pronti contro termine", l'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, ed aveva così sottoscritto un ordine di acquisto avente ad oggetto obbligazioni "Lehman BR FRN 09", con tasso pari al 4,60% (codice ISIN XS0205185456), emesse da Lehman Brothers Holding Inc (docc. 26, 27), ordine eseguito sul mercato regolamentato Eurotlx, con l'acquisto di nominali Euro 100.000,00 e per un investimento complessivo di Euro 99.591,08; - nell'ordine d'acquisto la convenuta aveva dichiarato che i titoli erano obbligazioni a basso rischio e si era anche obbligata ad avvisare tempestivamente il cliente nel caso in cui il titolo avesse subito una variazione significativa del livello di rischio; - al default del gruppo Lehman era invece seguita la perdita del capitale investito.

Ciò posto, evidenziato come la società emittente si era trovata in gravissime difficoltà economiche e finanziarie sin dal 2007 e, quanto meno a partire dal luglio 2008, a rischio di insolvenza, l'attore lamentava: 1) il mancato contratto quadro (risalente al 2001) alla disciplina adeguamento del successivamente dettata dal regolamento Consob n. 16190/2007 (c.d. Mifid) che all'art. 115 disponeva che l'intermediario dovesse provvedere agli adempimenti informativi al primo contratto utile e non oltre il 30.6.2008; il primo contatto era avvenuto il 7.2.2008 ma aveva omesso di adeguare il regolamento contrattuale in base al Mifid e non aveva ossevato gli obblighi informativi; solo il 15.7.2008 l'intermediario aveva proposto all'attore la sottoscrizione di un nuovo contratto e sottoposto il questionario di cui sopra; di qui la nullità dell'operazione perché impartita in assenza di un valido contratto quadro e perché effettuata in violazione di norme imperative; 2) la mancata consegna, nel 2001, del documento sui rischi generali con conseguente nullità del contratto quadro; 3) l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi discendenti sia dal Regolamento Consob del 1998 che dal



successivo Mifid, in base al quale l'attività dell'intermediario doveva qualificarsi come consulenza; 4) l'inadeguatezza dell'investimento con riferimento al profilo di rischio degli investitori stante la loro bassa propensione al rischio, il fatto che le obbligazioni Lehmans presentassero grado di rischio superiore a quello compatibile con detto profilo, il fatto che l'investimento in questione rappresentasse una percentuale non trascurabile dell'intero patrimonio e l'unico strumento finanziario in possesso degli attori, elementi non superati dal fatto che il titolo fosse inserito nell'elenco "Patti Chiari" perché circostanza non esimente della responsabilità della banca; 5) la violazione dell'obbligo di informare l'attore sull'andamento del titolo, nel corso del rapporto, come stabilito dall'art. 21 lett. B) TUF, 28 Reg. Consob e dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ed infine nel Reg. Mifid all'art. 34, nonché dalla espressa pattuizione assunta con l'ordine di acquisto del 7.2.2008, risalendo la prima segnalazione alla lettera ricevuta il 3.10.2008; per tutte le violazioni ai doveri comportamentali l'attore chiedeva il risarcimento dei danni pari alla perdita del capitale investito, essendo evidente il nesso di causalità .

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta contestando le domande avversarie, affermando tra l'altro di avere agito con la diligenza professionale richiesta e che il tracollo della società emittente era stato del tutto imprevedibile, tanto che le società di rating avevano mantenuto invariato il valore sino al giorno del default. In via subordinata riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione dei titoli e delle cedole annuali nette percepite.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali dedotte dalle parti ; all'udienza del 20.10.2011 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione.

Con sentenza depositata il 22.3.2012 il Tribunale di Aosta condannava la Banca convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di € 97.439,97, oltre





rivalutazione monetaria dal 15.9.2008 e interessi, nonché al pagamento delle spese di causa.

Riteneva il Tribunale che: 1) la domanda di nullità del contratto quadro per mancato adeguamento del medesimo alla normativa entrata in vigore nel 2007 (c.d. Mifid) fosse infondata atteso che l'art. 113 della delibera Mifid non conteneva una espressa sanzione di nullità né era ravvisabile una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c.; 2) la doglianza circa la mancata consegna del Documento sui rischi generali fosse infondata atteso che la documentazione prodotta dalla Banca provava detta consegna; 3) il basso profilo di rischio dell'attore fosse provato sia dalla profilatura effettuata dalla Banca il 13.12.2006 sia dalle dichiarazioni rese dal teste dovere di astensione dell'intermediario nel caso di operazioni non adeguate dovesse trovare applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento, anche nell'ipotesi di mera ricezione di ordini; 4) il dovere di informazione e quello di astensione dovesse trovare applicazione anche nel caso in cui l'investitore abbia effettuato altre operazioni rischiose; 5) la domanda risarcitoria dell'attore fosse fondata sia sotto il profilo dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi al momento dell'ordine, non avendo la Banca fornito sufficienti informazioni sulla rischiosità del titolo e non esaurendo l'obbligo informativo la sola circostanza dell'inclusione del medesimo nell'elenco predisposto dal Consorzio "Patti Chiari", sia relativamente all'obbligo di informazione del cliente dell'aggravamento del rischio, obbligo assunto nell'ambito dell'ordine del 7.2.2008; 6) fosse altresì provato il nesso di causalità.

Avverso tale sentenza proponeva appello la

al quale resisteva l'appellato , proponendo altresì appello incidentale. All'udienza del 26.11.2013 le parti precisavano le conclusioni così come riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE





1.

Parte appellata deduce in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine breve per l'impugnazione, rilevando che i difensori dell'appellante non avevano eletto domicilio nel circondario del Tribunale di Aosta e che dunque la sentenza di primo grado era stata dall'appellante notificata presso la cancelleria del Tribunale in data 3/5/2012, mentre la notifica dell'atto d'appello era intervenuta solo in data 8/6/2012, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

L'appellante contesta tale eccezione facendo presente di aver eletto domicilio nel circondario di Aosta, come risulta dalla comparsa di costituzione dei nuovi difensori in primo grado, in cui era stato eletto domicilio presso l'avvocato); la sentenza era stata infatti notificata

presso tale domicilio il 9/5/2012 e dunque appello era tempestivo, essendo stato notificato l'8/6/2012.

L'eccezione dell'appellato è infondata. Risulta infatti nella comparsa di costituzione degli avvocati el del 5/12/2011 l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato notifica della sentenza di primo grado, effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Aosta in data 3/5/2012 non può riconnettersi l'effetto di cui all'art. 325 c.p.c. non essendo idonea a far scattare il termine per l'appello, decorrente effettivamente solo dal 9/5/2012, data della notifica della sentenza di primo grado presso il domicilio eletto.

2.

Con il primo motivo di impugnazione la Banca lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato il profilo di rischio dell'investitore, affermando che tale aspetto non poteva limitarsi a quanto emergente dalla profilatura del 13/12/2006 ma doveva tener conto anche della pregressa ed abituale operatività del cliente sì che, nel caso in esame, il profilo





di rischio dell'appellato era certamente più elevato rispetto a quello indicato nella profilatura del 2006; replica l'appellato che la stessa banca aveva espressamente riconosciuto che il profilo di rischio dell'attore fosse basso, che tale riconoscimento era coerente con quello attribuito all'epoca dalla stessa banca, che non emergeva alcuna esperienza di investimento dell'appellato tale da modificare tale profilo ed infine che a fronte della profilatura del cliente mediante il questionario era irrilevante l'operatività in concreto del medesimo. Con il secondo motivo la Banca appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la sua violazione dell'obbligo di astenersi dall'operazione in caso di inadeguatezza, tenuto conto che, nel caso in esame, non si era in presenza di una consulenza da parte della banca, che comportava il rispetto di tale principio, ma solo di un'attività di ricezione ordini per la quale la banca aveva il solo obbligo di rispettare il canone della appropriatezza; l'appellato deduce l'inammissibilità di tale motivo e comunque l'infondatezza dello stesso atteso che, da un lato, il motivo è inconferente rispetto alla ratio decidendi del primo giudice - che ha rilevato l'inadempimento della banca sotto il profilo della mancata osservanza degli obblighi informativi e, dall'altro, poiché l'attività prestata dalla banca era stata di vera e propria consulenza.

Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto violati gli obblighi informativi, da parte dell'intermediario, antecedenti all'acquisto e, con il quarto motivo, nella parte in cui ha ritenuto esistente il nesso di causalità; con il quinto e con il sesto motivo l'appellante si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia riconosciuto la sussistenza di un obbligo informativo dell'intermediario successivamente all'acquisto e l'esistenza del nesso di causalità fra la violazione di tale obbligo e il danno. Replica parte appellata deducendo l'infondatezza di tale motivi.

Infine l'appellante lamenta l'errata quantificazione del danno subito rilevando che il Tribunale avrebbe comunque dovuto detrarre il valore residuale dei titoli





dall'entità del risarcimento e ridurre al 50% il danno accertato, avendo agito il solo allorquando il deposito amministrato era intestato anche alla moglie, '; parte appellata deduce l'inammissibilità del motivo non avendo mai la Banca, in primo grado, contestato il quantum e non avendo comunque mai allegato, né provato, il valore residuo dei titoli, comunque non noto, e, quanto al secondo profilo, comportando la cointestazione del deposito solidarietà attiva.

In via di appello incidentale l'appellato si duole del fatto che il Tribunale abbia detratto l'importo delle cedole, non oggetto di specifica eccezione o difesa della Banca al riguardo. In via di appello incidentale condizionato, il lamenta il mancato accertamento, da parte del primo Giudice, della violazione, da parte dell'intermediario, del dovere di adeguare il contratto quadro alla nuova disciplina.

3.

I primo due motivi di impugnazione – afferenti la profilatura del cliente e l'applicabilità al caso in esame del canone dell'adeguatezza - si riconnettono entrambi, come rilevato dallo stesso appellante, alla questione della adeguatezza o meno dell'operazione rispetto al profilo del cliente. Tali motivi non appaiono pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto l'inadempimento della Banca agli obblighi informativi precedenti e susseguenti alla negoziazione e ha quindi motivato sulla esistenza del nesso di causalità riconoscendo all'attore il diritto al risarcimento del danno. Come già sopra rilevato il primo Giudice, pur prendendo in esame il profilo di rischio del cliente, non ha in alcun modo accertato la violazione dell'obbligo di astensione dell'intermediario in presenza di inadeguatezza dell'operazione, concentrando invece la motivazione sull'assenza di informazione specifica.

Dunque tali motivi non possono considerarsi pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, pur essendo necessario in seguito





ritornare sull'aspetto relativo al profilo di rischio nell'ambito dell'esame dei motivi afferenti la mancata informativa.

4.

Rilevano invece i motivi concernenti l' accertata violazione degli obblighi informativi e l'esistenza del nesso di causalità.

Il Tribunale ha ritenuto innanzitutto che la Banca non si fosse limitata alla semplice ricezione dell'ordine, atteso che dall'istruttoria era emerso che la decisione di acquistare i titoli era avvenuta all'esito di una discussione fra l'attore e il funzionario di banca che ne seguiva la posizione e che era consistitanello scegliere dall'elenco "Patti Chiari" il titolo più confacente; ha ritenuto che la Banca avesse violato l'art. 21 TUF atteso che la sola indicazione dell'emittente e della natura del titolo e dell'inserimento del medesimo nel predetto elenco non esauriva l'obbligo informativo gravante sull'intermediario; ha ritenuto che, anche ove fosse stato provato che l'acquisto delle obbligazioni in parola era più rischioso dell'operazione "pronti contro termine", solitamente effettuata dal cliente, non era stato specificamente segnalato allo stesso: - il fatto che l'emittente non fosse una banca tradizionale, ma una banca d'affari, estera; - che di conseguenza vi fosse maggiore volatilità dell'investimento; - che la situazione dell'economia statunitense al momento dell'acquisto era attraversata dalla crisi dei mutui subprime, - che tale situazione fosse notoria e comunque documentata dalla stampa specializzata, come ad esempio l'articolo comparso sul sito "Bloomberg" (doc. 45 parte appellata) da cui risultava che la Banca emittente già nel 2007 aveva chiuso la B ; - che dunque l'operazione in questione non era affatto equivalente ad una operazione di "pronti contro termine".

Il motivo di impugnazione dell'appellante sul punto non è decisivo; infatti la stessa non contesta in alcun modo che il funzionario di banca non abbia effettivamente fornito le suddette informazioni specifiche, ma afferma, in sostanza, che da un lato la situazione di crisi dell'emittente all'epoca





dell'acquisto non era nota, tanto è vero che le obbligazioni avevano un elevato rating e che, se effettivamente fosse stata nota, avrebbe dovuto esserlo anche per l'investitore.

Il motivo è infondato. Innanzitutto il Tribunale non ha affatto solo affermato che l'inadempimento della Banca era consistito nel non aver informato il cliente circa la situazione di crisi dell'economia statunitense: la informazione specifica che è mancata, secondo il primo Giudice, era innanzitutto riferita alla natura del titolo e alla diversità dello stesso rispetto alle operazioni di pronti contro termine sempre effettuate dal Salvatores.

Sul punto è pacifico – essendo riconosciuto anche dalla stessa appellante – che il , nel rispondere al questionario relativo alla sua propensione al rischio, aveva indicato una propensione bassa, un obiettivo di preservare il capitale investito ed una tolleranza di un basso rischio. L'operatività del cliente, che secondo la Banca avrebbe comportato un profilo di rischio più elevato rispetto a quello indicato nella profilatura, è pacificamente consistita solo nell'acquisto di quote di fondi obbligazionari denominati "Fondo Sanpaolo liquidità" e "Fondo obbligazionario euro a breve termine" e in operazioni di "pronti contro termine".

Il teste ha dichiarato che il riferimento delle parti nella scelta dell'investimento era sempre l'operazione di "pronti contro termine", e non già altre operazioni di acquisto di titoli obbligazionari o di altro genere.

Fatta questa premessa, e verificato quindi come l'obiettivo di investimento dell'appellato fosse finalizzato all'esecuzione di un'operazione modulata su quella di "pronti contro termine" ma possibilmente con un tasso di interesse leggermente più remunerativo, appare evidente come le informazioni fornite dalla banca siano state indubbiamente insufficienti a rivelare all'investitore la differente natura dei titoli da acquistare.

Le operazioni di "pronti contro termine" infatti sono assolutamente indifferenti rispetto al rischio dell'emittente atteso che, pur avendo ad oggetto l'acquisto di titoli, il meccanismo contrattuale prevede la rivendita degli stessi





alla banca, dopo un breve periodo, ad un prezzo predeterminato e normalmente superiore a quello dell'acquisto. L'unico profilo di rischio esistente in tale tipologia di operazione consiste nella possibilità di insolvenza della Banca con la quale viene effettuata l'operazione, rischio indubbiamente assai più remoto rispetto a quello che potrebbe colpire l'emittente dei titoli oggetto dell'operazione.

In altre parole nell'effettuazione di un'operazione di pronti contro termine l'investitore non assume affatto il rischio di default dell'emittente, come avviene invece nella negoziazione di obbligazioni nella quale la banca ha la mera veste di intermediario e non di controparte dell'operazione.

Tale profilo non risulta affatto essere stato chiaramente spiegato all'investitore. Il teste infatti ha dichiarato che: "alla scadenza dell'operazione di pronti contro termine, si cercò un'operazione che potesse offrire un tasso di interesse un po' superiore a quello del pronto contro termine. Parlavamo di modulare diversamente l'investimento trasformando un'operazione di pronti contro termine in qualcosa di non molto diverso per scadenza e tipologia. Questa nuova operazione differiva dal pronti contro termine per una scadenza leggermente più lunga, parlavamo di 12-18 mesi. Dal nostro punto di vista, tecnicamente parlando, solo l'allungamento della scadenza comporta un gradino di rischio in più."

Tali dichiarazioni mettono in evidenza come l'unico profilo di maggior rischio dell'acquisto delle obbligazioni oggetto di causa rispetto all'operazione di pronti contro termine, che venne evidenziato dal funzionario di banca, era ricollegato alla scadenza più lunga del primo rispetto alla seconda, senza che sia stato in alcun modo evidenziato invece come la stessa natura dell'operazione comportava un rischio qualitativamente diverso, discendente dalla possibile insolvenza dell'emittente, profilo questo che non è stato assolutamente trattato da parte della banca nel fornire al cliente le informazioni in ordine al titolo.

Anche con riferimento all'acquisto di fondi obbligazionari, appare evidente come tale tipologia di titoli non fosse comparabile con l'acquisto delle





obbligazioni in questione; innanzitutto in generale i fondi obbligazionari contemplano una tipologia diversa di titoli, scelta dal gestore del fondo, già di per sé suscettibile di bilanciare eventuali oscillazioni di valore nel tempo delle obbligazioni che lo compongono; inoltre la riconducibilità del fondo, di cui si acquistano quote, alla stessa banca emittente costituisce un elemento essenziale per l'individuazione dell'effettiva propensione al rischio del cliente, atteso che, alla luce del pregresso rapporto con la banca e con i funzionari che seguono la posizione del cliente, viene indubbiamente a crearsi un affidamento di quest'ultimo anche nei confronti del gestore, orientando le scelte del cliente su fondi dallo stesso predisposti.

Non può dunque affermarsi che le obbligazioni di cui è causa rientrassero nella tipologia di quelle oggetto dell'esperienza pregressa dell'investitore. Per entrambe le tipologie di operazioni che l' appellato aveva eseguito in precedenza (pronti contro termine o acquisto di fondi) appare evidente come la propensione del medesimo ad un basso rischio discendesse sia dal tipo di strumenti finanziari acquistati, sia soprattutto dall'affidamento che l'investitore aveva nei confronti della propria banca, che risultava la controparte delle operazioni di pronti contro termine e il gestore del fondo obbligazionario in questione.

La differenza principale della tipologia delle obbligazioni Lehmans acquistate dal, non era dunque meramente quantitativa, riferita alla più lunga scadenza delle stesse, ma soprattutto qualitativa, riferita alla natura dell'emittente, che non è stata assolutamente oggetto di specifica informazione nei confronti del cliente.

In sostanza non risulta essere stato chiarito al cliente che l'operazione in questione comportava l'assunzione del rischio "emittente", rischio che invece nell'operatività pregressa era del tutto assente.

Risulta pertanto corretta la motivazione del primo giudice là dove affermato come non sia stato provato che la banca abbia fornito informazioni specifiche circa il fatto che l'emittente delle obbligazioni in parola fosse una banca d'affari,





di nazionalità statunitense, ossia che la natura dell'emittente fosse completamente diversa rispetto a quella del soggetto al quale il Salvatores si era sempre rivolto. Dunque non soltanto il cliente non è stato informato del rischio "emittente" che sempre comporta l'acquisto di obbligazioni corporate, ma neppure è stato informato della tipologia particolare della banca emittente, non assimilabile alla tipologia delle banche miste italiane, trattandosi esclusivamente di una banca d'affari.

Risulta pertanto non decisivo il rilievo dell'appellante circa la non conoscenza, al momento dell'acquisto, della situazione di difficoltà economica della Banca emittente, atteso che non su questo specifico profilo si è incentrata la motivazione del primo giudice, quanto piuttosto sulla mancata informazione della tipologia e della natura dei titoli acquistati, diversa da quella oggetto della pregressa operatività e che proprio per tale motivo avrebbe dovuto essere oggetto di specifica comunicazione in modo da consentire all'investitore di effettuare una scelta consapevole.

In ogni caso va rilevato che ancorché titoli in questione siano stati ricompresi fra quelli dell'elenco "Patti Chiari" sino praticamente al default e anche il rating attribuito al titolo non sia variato nel tempo, appare evidente come tali elementi non possano di per sé costituire motivo di esonero dalla responsabilità dell'intermediario.

Quanto al primo profilo infatti correttamente il primo giudice ha rilevato come l'inscrimento del titolo nell'elenco "Patti Chiari" non comporta alcun affievolimento degli obblighi informativi dell'intermediario; se è vero infatti che l'inscrimento in tale elenco è senz'altro dipeso dall'ottimo rating dei titoli in questione, è altrettanto vero che la situazione critica dell'economia statunitense ed in particolare delle banche americane quantomeno dall'estate 2008 era nota e ciononostante il rating non era mutato né il titolo era stato escluso dall'elenco di cui sopra; appare dunque evidente come gli elementi riportati non possono considerarsi sempre indice di assoluta sicurezza del titolo e soprattutto come, in ogni caso, come già si è detto, l'ottimo rating e l'inscrimento nell'elenco non





esonerino l'intermediario dal fornire precise informazioni, di cui era senz'altro in possesso, concernenti la tipologia del titolo offerto all'investitore e la variazione qualitativa del rischio non ricollegato affatto alla semplice più lunga scadenza del titolo, ma proprio alla natura dell'emittente.

Le motivazioni addotte dall'appellante in merito all'erroneità della sentenza nella parte in cui la stessa riconosciuto la violazione dell'obbligo informativo incombente sulle intermediario appaiono dunque inidonee a censurare fondatamente la motivazione del primo giudice.

Ricollegato a tale motivo di impugnazione è quello riferito alla sussistenza del nesso di causalità fra inadempimento degli obblighi informativi antecedenti all'acquisto e l'asserito danno subito.

Ha ritenuto il primo giudice, alla luce del profilo di rischio del cliente e del fatto che l'operazione avrebbe dovuto rappresentare l'equivalente di un'operazione di pronti contro termine, che se le informazioni concernenti l'emittente fossero state fornite l'acquisto dei titoli non sarebbe stato effettuato, e ciò indipendentemente dal rating assegnato all'emittente ed all'inserimento del titolo nell'elenco "Patti Chiari".

In proposito ritiene l'appellante che sia stato dimostrato invece il contrario posto che l'investitore, pur a conoscenza del fatto che l'emittente fosse una banca d'affari americana e che sussistesse una difficoltà del mercato americano ed una crisi dei mutui subprime (ciò che avvenne nell'estate 2008) non aveva comunque proceduto al disinvestimento dei titoli.

Il rilievo non appare corretto.

Il teste , figlio dell'appellato, ha dichiarato: "ricordo che da metà-fine agosto in poi si sentiva dire che le banche americane erano in crisi ed ebbi modo di chiedere più volte informazione al riguardo al rag. chiedendogli se non fosse il caso di vendere i titoli Lehman. Lui mi disse che sulla base delle informazioni che gli venivano fornite dalla Banca il titolo era sicuro. Aggiungo che io stesso un conto presso la stessa banca e il rag è anche mio consulente".





Il teste ha dichiarato: "ricordo che verso fine agosto inizi settembre parlammo della questione e gli elementi che avevo io erano gli stessi precedentemente in mio possesso in termini di inserimento del titolo nel programma Patti Chiari e di rating; inoltre l'ultima cedola era stata pagata regolarmente. Mantenemmo quindi fermo il ragionamento iniziale perché non c'erano elementi per decidere diversamente".

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente come la decisione di non disinvestire parte dell'appellato non venne senz'altro autonomamente pur in presenza di informazioni più pregnanti circa la rischiosità del titolo, alla luce della crisi dell'economia statunitense e in particolare delle banche dovute ai mutui subprime; venne invece "pilotata" dal funzionario di banca, al quale il Salvatores si rivolse proprio per avere un aggiornamento di informazioni e valutare l'eventualità di un disinvestimento; le 'si basarono solo sul fatto del mero inserimento del titolo nell'elenco "Patti Chiari" e del rating mantenuto dal titolo stesso. Emerge in sostanza dalla deposizione del 5 così come da quella del figlio dell'appellato, che il funzionario di banca si limitò a fornire i due elementi di valutazione che già aveva evidenziato al momento dell'acquisto dei titoli, elementi dunque che non potevano fondatamente ed efficacemente rispondere ad una situazione di cui si era venuti a conoscenza successivamente, nell'estate 2008. Appare dunque evidente come da un lato la banca si sia limitata a riconfermare le stesse informazioni originariamente fornite - senza alcun approfondimento nonostante le sollecitazioni del cliente e la esistenza di notizie di stampa in proposito - e dall'altro abbia con tale comportamento condizionato la scelta dell'investitore, come risulta chiaramente dalle parole usate dal là dove specifica "mantenemmo quindi fermo il ragionamento iniziale", che dimostrano indubbiamente una scelta affatto autonoma da parte dell'investitore.

Alla luce di ciò non può senz'altro ritenersi che il comportamento dell'appellato, tenuto nell'estate 2008 di non disinvestire in titoli, possa essere





ritenuto indicativo dell'assunzione da parte sua di un particolare e più elevato profilo di rischio tale da rendere insussistente il nesso di causalità tra la violazione degli obblighi informativi al momento dell'acquisto e il danno. Infatti posto che il comportamento dell'appellato nell'estate del 2008 venne assunto non autonomamente ma sempre sulla base di un suggerimento dell'intermediario, è evidente come lo stesso non sia significativo di alcuna variazione circa il profilo di rischio.

Deve pertanto ritenersi sussistente il nesso di causalità così come accertato dal primo giudice; la dimostrazione presuntiva del medesimo discende proprio dalla tipologia dell'operatività dell'interessato che si era sempre e solo limitata a strumenti finanziari direttamente collegati soltanto con la banca ; o del tutto privi di alcun profilo di rischio (come le operazioni di pronti contro termine) o comportanti (come i fondi Sanpaolo) un bassissimo profilo di rischio, già salvaguardato dalla tipologia dello strumento finanziario, è comunque sempre proveniente da un'emittente sul quale l'appellato riponeva il massimo affidamento.

Quanto sopra esposto assorbe il motivo riferito alla insussistenza di un obbligo informativo gravante sull'intermediario successivamente all'acquisto e al relativo nesso di causalità. Premesso che in linea di principio può escludersi l'esistenza, sulla base della normativa generale, di un siffatto obbligo, mentre la dicitura, contenuta nell'ordine di acquisto, indicativa dell'assunzione di un obbligo di natura negoziale, non pare potersi riferire solo al caso di uscita del titolo dall'elenco Patti Chiari, va comunque rilevato che il motivo non ha una sua autonoma incidenza, posto che, per quanto sopra detto, risulta la violazione, da parte della Banca, dell'obbligo informativo al momento della negoziazione del titolo. Quanto poi alla esistenza o meno del nesso di causalità con riferimento alle informazioni acquisite successivamente all'acquisto del titolo, tale profilo è già stato sopra trattato.

5.





Relativamente al motivo di impugnazione riferito alla mancata considerazione, nella quantificazione del danno, del valore residuo dei titoli, si rileva l'ammissibilità del motivo, pur non oggetto di precedente specifica eccezione, atteso che , attenendo lo stesso alla quantificazione del danno subito, il rilievo in questione non doveva essere oggetto di specifica eccezione; lo stesso è tuttavia infondato non avendo la Banca neppure allegato quale sia l'attuale valore dei titoli, né tantomeno provato lo stesso, non soltanto nella sua esatta entità ma proprio nella sua esistenza , non essendo in alcuno modo noto se detti titoli conservino sul mercato una qualche valore.

Quanto al rilievo della Banca appellante in ordine al fatto che l'entità del risarcimento dovrebbe essere ridotto del 50% stante la cointestazione del conto deposito titoli fra l'appellato e la mogliga , si rileva l'infondatezza dello stesso posto che da un lato la cointestazione del deposito titoli comporta la solidarietà attiva dei cointestatari e anche il fatto che il contratto di negoziazione del 28/5/2001 fosse stato sottoscritto da entrambi i coniugi determina il diritto al risarcimento del danno, per inadempimento dello stesso, in capo ciascuno dei coniugi con solidarietà attiva.

Infine l'appello incidentale va ritenuto infondato atteso che l'importo riconosciuto all'appellato si fonda su di un titolo risarcitorio con conseguente necessità di liquidare il danno effettivamente subito dal cliente a seguito dell'inadempimento dell'intermediario. L'importo ricevuto a titolo di cedole dunque deve essere detratto dall'importo versato dal cliente per il pagamento del prezzo dei titoli, in quanto il danno effettivo si riduce alla differenza fra le due somme.

In proposito va rilevata la ammissibilità della suddetta operazione da parte del Tribunale; infatti la banca, sin dall'atto di citazione in primo grado, ha dato atto del percepimento delle cedole da parte del cliente e, nelle conclusioni, non si è limitata a richiedere in via riconvenzionale la restituzione dei titoli, ma anche dell'importo di tali cedole indicato in € 2.151,11, sicchè deve senz'altro ritenersi sussistente sia la allegazione che la difesa sul punto.





La detrazione di tale importo è poi dovuta atteso che è principio pacifico che "l'effetto della compensatio lucri cum damno, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c., si verifica esclusivamente allorchè il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio" (cfr. Cass. sez. un. 5287/2009, e anche Cass. 28056/2008).

L'appello incidentale è dunque infondato.

Parte appellante ha infine censurato la sentenza impugnata relativamente alla regolamentazione delle spese affermando che, stante il rigetto della domanda principale di nullità proposta dall'attore, avrebbe dovuto essere valutata la soccombenza reciproca delle parti.

Anche tale motivo non è fondato. I diversi profili dedotti dall'attore erano finalizzati ad ottenere la condanna della banca al pagamento dell'importo sborsato dall'attore e fondati tutti comunque su violazioni compiute dall'intermediario, che , nella prospettazione attorea, potevano dar luogo alternativamente alla nullità del contratto o al risarcimento dei danni. L'accoglimento della domanda di condanna a titolo risarcitorio anziché di quella a titolo restitutorio ha comportato comunque la soccombenza della Banca rispetto alla domanda di pagamento della somma investita, che costituiva l'oggetto concreto e patrimonialmente apprezzabile dell'interesse sotteso alla proposizione dell'azione da parte dell'investitore.

Dunque va ritenuto che correttamente il primo Giudice abbia ravvisato la soccombenza sostanziale complessiva dell'intermediario con conseguente obbligo della rifusione delle spese di causa per l'intero.

Anche per questo grado di giudizio la soccombenza dell'appellante comporta la condanna della stessa alla rifusione a favore dell'appellato delle spese si questo grado, che si liquidano ai sensi del DM 140/2012 avuto riguardo al valore della





causa, negli importi medi, con l'aumento del 20% per il giudizio d'appello, e così complessivamente in € 6.600,00 oltre a IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da

'avverso la sentenza del Tribunale di Aosta depositata il 22.3.2012; dichiara tenuta e condanna l'appellante alla rifusione a favore dell'appellato delle spese di questo grado di giudizio liquidate in complessivi € 6.600,00 oltre IVA, CPA.

Così deciso nella camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 28.2.2014. Il Consigliere est.

Dott.ssa Federica La Marca

Il Presidente Dott. Luigi Grimaldi

